

**PARERE 19 MAGGIO 2026**  
**179/2026/I/EEL**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO, RECANTE MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO MINISTERIALE 256 DEL 10 LUGLIO 2024, IN ORDINE ALLA REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI ENERGIVORE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1387<sup>a</sup> riunione del 19 maggio 2026

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'articolo 2, comma 6;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'articolo 1, commi 3 e 13;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione*";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" (di seguito: decreto legislativo 102/2014) e in particolare il relativo Allegato 2;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito: decreto 541/2021);
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;

- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 10 luglio 2024, n. 256, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 14 maggio 2015, 213/2015/A e l'allegato Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 434/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 343/2024/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 345/2024/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 345/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 378/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 491/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2024/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*" (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante "*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022*" (di seguito: Linee guida CEEAG);
- la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;
- la Decisione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL, del 19 dicembre 2023 (prot. Autorità 80350 del 21 dicembre 2023), recante "*State Aid SA.109500 (2023/N) – Italy Amendment of SA.38635 (2014/NN) – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy*" con la quale è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall'articolo 3, del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decisione C(2023) 9135);
- la determina 13 febbraio 2025, 1/2025-DSME "*Modalità per la copertura dei costi sostenuti dall'Enea, dall'Ispra e dal GSE per lo svolgimento dei controlli delle imprese energivore*" (di seguito: determina DSME 1/2025).

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 24 marzo 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito, anche: MASE) ha trasmesso all’Autorità uno Schema di decreto di modifica e integrazione dell’articolo 8 del Decreto 10 luglio 2024 (di seguito: Schema di decreto), unitamente a una relazione tecnica, al fine di ottenere il parere previsto dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 131/2023;
- il parere che l’Autorità è tenuta in tal modo a rendere, nei termini di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 239/04, richiede che sia preliminarmente descritto: (a) da un lato, il quadro normativo entro cui lo Schema di decreto si iscrive, almeno con riferimento alle previsioni legislative su cui si fonda il Decreto 10 luglio 2024, alle disposizioni attuative adottate dall’Autorità e dagli altri enti interessati, alle previsioni specifiche del Decreto 10 luglio 2024 interessate dalla proposta di modifica; (b) dall’altro lato, il contenuto delle modifiche prefigurate del medesimo Schema di decreto.

**CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, le agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore) costituiscono aiuti alle imprese a rischio di rilocalizzazione a causa degli elevati costi energetici e sono finalizzate a incentivare l’attuazione di comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale quali, oltre alla redazione della diagnosi energetica - strumento alla base di qualsiasi iniziativa di efficientamento energetico, di cui al decreto legislativo 102/2014 (di seguito anche: Diagnosi) - la realizzazione delle c.d. *green conditionalities* (a scelta tra l’attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica; la riduzione dell’impronta di carbonio; la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra);
- la disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore è attualmente regolata dall’articolo 3 del decreto-legge 131/2023, che contiene disposizioni per l’adeguamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, alle Linee guida CEEAG delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal decreto 21 dicembre 2017 in attuazione dell’articolo 19 della legge 167/17;
- con la Decisione C(2023) 9135, la Commissione europea ha approvato la modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall’articolo 3, del decreto-legge 131/2023 e notificato dal Governo in conformità a quanto previsto dalle linee guida CEEAG;
- il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato il Decreto 10 luglio 2024 con cui sono state individuate le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle *green conditionalities* e l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti per le imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli relativi a tali obblighi, comprese le condizioni per la revoca totale e parziale

dell'agevolazione percepita in caso di inadempimento di uno degli obblighi previsti dal decreto stesso;

- in particolare, è stato stabilito che l'inadempimento degli obblighi previsti dal Decreto 10 luglio 2024 (su cui si tornerà nel seguito) determini la revoca totale dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento dell'obbligo; si procede, invece, a una revoca parziale solo in alcune ipotesi ben tipizzate, in cui l'impresa, pur avendo adempiuto parzialmente agli obblighi derivanti dalle *green conditionalities*, non abbia raggiunto lo standard richiesto con determinati limiti di tolleranza stabiliti per ciascuna delle condizionalità.

**CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 619/2023/R/eel, 343/2024/R/eel, 378/2024/R/eel e 491/2024/R/eel, l'Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal Decreto 10 luglio 2024;
- in particolare, anche in seguito alle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 345/2024/R/eel, con la deliberazione 378/2024/R/eel, sono state individuate: (a) le modalità operative e i termini per ottemperare alle *green conditionalities*, (b) i soggetti preposti a verificare il rispetto degli obblighi in capo alle imprese energivore, nonché (c) le modalità di recupero totale o parziale da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite dalle imprese in caso di inadempienze;
- nell'ambito dell'implementazione della citata disciplina, con apposite Linee Guida pubblicate nei rispettivi siti internet, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito: ENEA), il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito: ISPRA) hanno definito (ciascuno per quanto di propria competenza) modalità, termini e criteri per i controlli volti ad accertare: il possesso della Diagnosi, la conformità e l'adempimento degli obblighi previsti dalla *green conditionality* scelta da ciascuna impresa energivora;
- con la determina DSME 1/2025, gli Uffici dell'Autorità hanno approvato le proposte trasmesse da ENEA, GSE e ISPRA contenenti, per ogni attività prevista: il costo unitario per lo svolgimento dei controlli delle *green conditionalities* dichiarate dalle imprese energivore in sede di istanza di accesso corredato da una relazione giustificativa e dal relativo periodo di validità, e la periodicità con cui saranno inviate a CSEA le relazioni aventi ad oggetto la consuntivazione delle attività di controllo svolte dai tre detti soggetti preposti nel periodo, ai fini del rimborso da parte di CSEA dei costi per lo svolgimento dei controlli, come previsto dalla deliberazione 491/2024/R/eel;
- i costi di cui al punto precedente, nonché le agevolazioni percepite dalle imprese, gravano sulla restante generalità dei clienti finali non energivori;

pertanto, un'agevolazione indebitamente percepita determina un aggravio economico ingiustificato a carico di quest'ultima tipologia di clientela finale.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- relativamente agli obblighi in tema di Diagnosi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 del Decreto 10 luglio 2024 che prevedono, tra i requisiti di accesso alle agevolazioni, che all'atto di presentazione della domanda per l'iscrizione al c.d. Elenco energivori, le imprese a forte consumo di energia elettrica (ad eccezione di quelle neocostituite o non precedentemente obbligate ad avere una Diagnosi ai sensi del decreto legislativo 102/2014) dichiarano di *“essere titolari di una diagnosi energetica in corso di validità ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione, includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo”*;
- il Decreto 10 luglio 2024 prevede che *“l'impresa energivora trasmette la diagnosi energetica sul portale internet per le diagnosi energetiche predisposto da ENEA, anche con riferimento alla diagnosi elaborata nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Alle imprese multi-sito possono essere applicati i principi della clusterizzazione della diagnosi riferita alla partita IVA dell'impresa energivora conformemente alla norma UNI CEI EN 16247 – 3:2022. [...] L'impresa energivora dichiara le modalità con cui ottempera all'obbligo previsto all'articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto-legge, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni”*;
- come previsto dall'articolo 7, comma 1, del Decreto 10 luglio 2024, ENEA è il soggetto preposto ai controlli sulla titolarità delle Diagnosi di tutte le imprese iscritte in Elenco energivori, nonché sulla conformità delle medesime Diagnosi ai requisiti del decreto legislativo 102/2014; tali controlli sono eseguiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto 10 luglio 2024, su un campione almeno pari al 3% delle Diagnosi delle imprese energivore condotte da *auditors* esterni, e del 100% delle diagnosi svolte da *auditors* interni all'impresa;
- l'articolo 8 del Decreto 10 luglio 2024, inoltre, prevede che: *“Nel caso della revoca delle agevolazioni disposta da CSEA a seguito dell'accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, l'impresa energivora è tenuta a rimborsare l'intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:*
  - *per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui all'articolo 4, l'impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell'intervento, nel limite dell'agevolazione percepita nell'anno di competenza;*

- *con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 5, l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;*
- *con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6, l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo indicato all'art. 6, comma 1, e il parametro massimo.”*
- da tali disposizioni deriva che l'impresa energivora che ha dichiarato di disporre di una Diagnosi valida al momento della domanda di iscrizione nell'Elenco energivori, ma successivamente accertata non conforme all'Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, è tenuta a restituire per intero l'agevolazione con riferimento a ogni anno per il quale abbia utilizzato la stessa diagnosi per l'iscrizione all'Elenco energivori;
- analogamente, anche l'impresa multi-sito, che abbia eseguito la Diagnosi esclusivamente su un numero limitato di siti selezionati utilizzando la metodologia di clusterizzazione, e alla quale sia stata successivamente accertata una Diagnosi non conforme riferibile a un unico sito tra quelli sottoposti a Diagnosi, è pure tenuta a restituire per intero l'agevolazione, con riferimento a ogni anno per il quale abbia utilizzato la stessa Diagnosi non conforme per l'iscrizione all'Elenco energivori;
- nel corso degli anni, ENEA e il MASE hanno altresì pubblicato chiarimenti volti a esplicitare alle imprese i criteri e il livello di dettaglio con cui sarebbero stati verificati i requisiti minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014, necessari ad accertare la conformità della Diagnosi, anche al fine di prevenire potenziali contestazioni nell'ambito delle attività di controllo previste dal medesimo decreto; tali chiarimenti, da ultimo risalenti al 2018, possono ritenersi ormai consolidati sotto il profilo metodologico, come dimostrato anche dal loro recepimento nelle norme UNI CEI EN 16247:2022;
- le grandi imprese obbligate alla diagnosi dal decreto legislativo 102/2014 possono essere anche qualificate imprese energivore, le imprese gasivore ai sensi del decreto 541/2021 possono essere anche energivore;
- l'ENEA svolge con la medesima metodologia approvata dal Ministero a partire dal 2023 i controlli sulle Diagnosi previsti da:
  - il Decreto 10 luglio 2024 per le imprese energivore;
  - il decreto 541/2021 per le imprese gasivore;
  - il decreto legislativo 102/2014 per le imprese obbligate alla diagnosi.
- invero, la metodologia che è alla base dei suddetti controlli, pur riguardando tre diverse categorie di soggetti, è stata unificata avendo ad oggetto la verifica di un identico presupposto (la Diagnosi) che è comune ai tre atti normativi sopra richiamati, rendendo così anche gli esiti delle verifiche omogenei e comparabili tra loro. Va, anche, rilevato che tale ultima considerazione non è comunque contraddetta dalla circostanza, che tali controlli, pur seguendo, come detto, la

stessa metodologia, possono seguire tempistiche non necessariamente coincidenti con le scadenze previste per l'accesso alle agevolazioni delle imprese energivore, con la conseguenza che la non conformità della diagnosi può essere accertata da ENEA in qualunque momento nei 5 anni successivi la richiesta dell'agevolazione;

- ENEA ha, infatti, negli anni uniformato la procedura di valutazione, impostando un format predefinito, contenente: domande volte a verificare il rispetto dei quattro requisiti minimi previsti dall'Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, nonché linee guida interne per la valutazione che permettano di ridurre al minimo eventuali criteri soggettivi di valutazione dei diversi valutatori; tale procedura è stata approvata dal MASE ed è utilizzata da ENEA anche per le verifiche ai sensi del Decreto 10 luglio 2024;
- il decreto-legge 131/2023, pur prevedendo obblighi per le imprese energivore connessi alle diagnosi energetiche e alla realizzazione delle *green conditionalities*, non supera gli obblighi, diversi e non sempre sovrapponibili, previsti per le stesse imprese dal decreto 102/2014;
- attualmente sono in corso le attività propedeutiche alla definizione del testo del decreto che recepisce la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica, che riordina gli obblighi di diagnosi energetica modificando le modalità e soprattutto i soggetti obbligati.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in data 24 marzo 2026, il MASE ha trasmesso all'Autorità, al fine di acquisire il suo parere richiesto dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023, lo Schema di decreto recante modifiche al Decreto 10 luglio 2024;
- in particolare, lo Schema di decreto è volto a introdurre un'ipotesi di revoca parziale ulteriore, rispetto a quelle già tipizzate dal vigente articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo Decreto 10 luglio 2024, nel caso in cui la Diagnosi sia accertata non conforme successivamente all'iscrizione nell'Elenco energivori;
- lo Schema di decreto, più in dettaglio, prevede, infatti, che:
  - all'articolo 2 del Decreto 10 luglio 2024 dopo la lettera r), sia aggiunta la seguente lettera s): "*s) anno n: nel caso di revoca delle agevolazioni a seguito dell'accertamento della non conformità della diagnosi energetica dichiarata a CSEA per l'accesso a uno o più anni di agevolazione, l'ultimo anno in cui la diagnosi energetica è stata utilizzata per l'accesso alle agevolazioni*";
  - all'articolo 8 del Decreto 10 luglio 2024, dopo il comma 2, siano aggiunti i seguenti nuovi commi 2-bis, 2-ter, e 2-quater, che di seguito si riportano per intero:
    - "*2-bis. Nel caso di revoca delle agevolazioni a seguito dell'accertamento della non conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 della diagnosi energetica dichiarata a*

*CSEA per l'accesso a uno o più anni di agevolazione, l'impresa energivora è tenuta a restituire le agevolazioni percepite nella seguente misura, in relazione a ciascun anno in cui la diagnosi medesima è stata utilizzata per l'accesso alle agevolazioni:*

- a) *un importo pari al 50 per cento dell'agevolazione percepita nell'anno n;*
  - b) *un importo pari al 30 per cento dell'agevolazione percepita nell'anno n-1;*
  - c) *un importo pari al 20 per cento dell'agevolazione percepita nell'anno n-2;*
  - d) *un importo pari 10 per cento dell'agevolazione percepita nell'anno n-3".*
- *"2-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, resta fermo l'obbligo di effettuare una nuova diagnosi energetica conforme all'Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, nonché di portare a termine gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, con riferimento a ciascun anno di agevolazione. L'importo dell'agevolazione percepita in esito alla revoca non può essere inferiore al costo necessario per ottemperare agli impegni medesimi".*
  - *"2- quater. Nel caso di un'impresa energivora multi-sito, qualora sia accertata la non conformità della diagnosi relativa a un solo sito dell'impresa, l'agevolazione percepita è restituita in misura proporzionale ai consumi di energia elettrica del sito, la cui diagnosi è risultata non conforme, rispetto al consumo elettrico complessivo dell'impresa dichiarato per l'accesso a uno o più anni di agevolazione e, comunque, per un importo non inferiore al 10 per cento dell'agevolazione stessa. Resta fermo l'obbligo di effettuare una nuova diagnosi energetica conforme all'Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, nonché di portare a termine gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, con riferimento a ciascun anno di agevolazione. L'importo dell'agevolazione percepita in esito alla revoca non può essere inferiore al costo necessario per ottemperare agli impegni medesimi".*
- lo Schema di decreto, inoltre, prevede che le richiamate disposizioni si applichino anche ai procedimenti di revoca in corso e fissa un termine di novanta giorni entro cui l'Autorità deve adeguare coerentemente, alle nuove disposizioni, la disciplina sulle modalità e i termini per il recupero da parte di CSEA degli importi delle agevolazioni percepite.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 131/2023, le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e degli obblighi per l'ammissione all'Elenco energivori nonché le modalità di svolgimento dei

successivi controlli e le condizioni di revoca totale e parziale delle agevolazioni sono definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l'Autorità;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 239/04, l'Autorità, qualora sia tenuta a esprimere parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto; l'articolo 20, commi 3 e 4, del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità (Allegato A alla deliberazione 213/2015/A) prevede che i pareri formulati dall'Autorità nell'ambito di procedimenti intestati ad amministrazioni terze sono tempestivamente pubblicati salvo che sussistano motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, oppure che l'amministrazione procedente faccia formale e motivata richiesta entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto dell'Autorità;
- nell'esprimere le sue valutazioni, nell'ambito dei suddetti pareri, l'Autorità considera gli interessi generali alla cui tutela è preposta, quali la promozione della concorrenza e del buon funzionamento del mercato, la promozione dell'efficienza dei servizi, la tutela dei clienti finali – anche sotto il profilo dell'economicità dei corrispettivi tariffari applicati (che devono tenere anche conto dell'uso efficiente delle risorse), nonché ai fini della corretta attuazione della normativa comunitaria (cfr. articolo 1, e articolo 2, comma 6, della legge 481/945);
- l'Autorità ha, altresì, tra le sue competenze il compito di promuovere l'uso razionale dell'energia, con particolare riferimento alla diffusione dell'efficienza energetica e all'adozione di misure per uno sviluppo sostenibile; al riguardo, ad esempio, la legge 239/04, all'articolo 1, comma 3, attribuisce all'Autorità il compito di “[...] perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili”;
- con riferimento alle modifiche prospettate dallo Schema di decreto, in via preliminare, si osserva che, sulla base dei dati pubblicati da ENEA sul proprio sito, le non conformità delle Diagnosi delle imprese energivore relative al 2024 e sui dati provvisori del 2025 nonché in base ai dati forniti da CSEA sulle entità delle agevolazioni dei rispettivi anni, risultano i seguenti:
  - per il 2024: 30 diagnosi non conformi su 162 controllate (19%, per un totale di restituzione a oltre 6 Milioni di euro, corrispondente al 10% dell'agevolazione nominalmente spettante al campione delle 162);
  - per il 2025: 8% (controlli non ancora conclusi);
- analogamente, con riferimento alle imprese gasivore, i cui controlli, come rilevato al quarto gruppo di Considerato, sono effettuati secondo la medesima

procedura di valutazione adottata per le imprese energivore (e risultano conclusi anche per il 2025), le non conformità rilevate sono pari a:

- 2024: 18 diagnosi non conformi su 77 controllate (23%);
- 2025: 7 diagnosi non conformi su 58 controllate (12%);
- dai dati ENEA emerge, inoltre, che nell'ambito dei controlli svolti ai sensi del decreto legislativo 102/2014 (e quindi seguiti dalla sola sanzione amministrativa di 2.000 euro e non dalla perdita di agevolazione) le non conformità accertate negli anni 2023 e 2024 si sono ridotte in misura marginale, passando dal 32% al 31%;
- i dati richiamati evidenziano, pertanto, che il meccanismo delle agevolazioni per imprese energivore e gasivore, unitamente alla metodologia di controlli e verifiche delle Diagnosi adottata da ENEA anche per queste due categorie come per le grandi imprese tutte, sta progressivamente incentivando le stesse a redigere diagnosi corrette. Il forte fattore deterrente, infatti, sia per le imprese energivore che per quelle gasivore, è determinato dalla circostanza che l'eventuale perdita dell'agevolazione costituisce una penalità sensibilmente più incisiva ed elevata rispetto alla sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo 102/2014 per le imprese non a forte consumo ma obbligate alla Diagnosi energetica;
- le modifiche che verrebbero introdotte dallo Schema di decreto, invece, con la previsione – giova ripetere - di ipotesi di revoca parziale ulteriori rispetto a quelle già definite dal vigente articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto 10 luglio 2024, nel caso in cui la Diagnosi sia accertata come non conforme successivamente all'inserimento nell'Elenco energivori – comporta, a bene vedere, che una Diagnosi non conforme consentirebbe comunque il mantenimento da parte dell'impresa di una parte cospicua (almeno pari al 50%) dell'agevolazione, riducendo, di fatto, lo stimolo all'efficientamento e alla transizione energetica di una parte del sistema produttivo nazionale, pesando economicamente sulla restante parte;
- la nuova modifica, in altre parole, introduce una notevole mitigazione negli effetti restitutori connessi al sopravvenuto accertamento d'un requisito necessario per l'erogazione dell'agevolazione, con evidenti conseguenze negative in termini:
  - a) d'una minor efficienza della disciplina, dipendente dal minor effetto deterrente che la disciplina dei controlli dispiegherebbe verso le imprese energivore,
  - b) d'un maggior onere che sarebbe posto a carico della generalità della clientela finale non energivora.

**RITENUTO CHE:**

- sia doveroso suggerire al MASE di valutare con attenzione l'opportunità di intervenire sulla disciplina normativa vigente, come sopra delineata, entrata in vigore da gennaio 2024, ma di fatto resa operativa solo a far data dal 2025, e

- che sta producendo, alla luce dei dati messi a disposizione da ENEA, segnali coerenti con lo stimolo all'efficienza energetica da parte delle imprese e di minor impatto ambientale così come auspicato dalle disposizioni euro-unitarie;
- sia doveroso, altresì, segnalare che le modifiche introdotte potrebbero avere l'effetto di generare ulteriore incertezza in un quadro normativo e regolatorio di riferimento per imprese e operatori – da poco consolidatosi – che sta dimostrando la propria efficacia, anche grazie ai criteri e al livello di dettaglio con cui sono stati informati le verifiche necessarie ad accertare la conformità della Diagnosi, come rappresentato nel quarto gruppo di considerati, nonché comportare, come già rilevato, un depotenziamento alla promozione dell'efficientamento a costo dell'intera platea di consumatori non energivori;
  - l'eventuale introduzione di revoche parziali, quali quella prospettata dallo Schema di decreto, alla luce dei dati pubblicati da ENEA, ricondurrebbe le Diagnosi delle imprese energivore e gasivore verosimilmente a tassi di non conformità comparabili con quelli riscontrati per le grandi imprese non classificate energivore e gasivore, sterilizzando l'effetto migliorativo recato dalle revoche totali;
  - la riduzione della restituzione per non conformità, oltre che a ridurre il deterrente alla predisposizione di diagnosi conformi come detto, provocherebbe una rideterminazione in aggravio delle aliquote degli oneri generali di sistema sul resto della platea dei consumatori non energivori;
  - qualora si intenda, comunque, introdurre una revoca parziale anche in caso di non conformità della Diagnosi, sia opportuno che tale revoca parziale, in linea con quanto previsto per l'adempimento delle *green conditionalities*, sia effettuata esclusivamente in caso di una non conformità della Diagnosi che sia lieve; a tale scopo, andrebbe individuata (anche per le esigenze di certezza della disciplina applicabile) una precisa definizione di "non conformità lieve";
  - sia invece quanto mai opportuno mantenere la previsione attuale, secondo cui, in caso di non conformità della Diagnosi energetica, equiparabile all'inosservanza dell'obbligo previsto da parte dell'impresa, l'impresa perda il diritto all'intero importo dell'agevolazione;
  - sia ammissibile proporzionare, per le imprese multisito, la restituzione, totale o parziale, dell'agevolazione ai consumi di energia del sito rispetto all'impresa, così come reca lo schema di Decreto trasmesso;
  - sia inoltre necessario segnalare alcune esigenze di coordinamento legislativo emerse negli approfondimenti condotti dall'Autorità, e procedere, in particolare, alla razionalizzazione dell'obbligo di Diagnosi energetica per renderlo coerente con la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 in sede di suo recepimento;
  - in conseguenza di quanto sopra, sia pertanto necessario ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023 e dell'articolo 1, comma 13, della legge 239/04, esprimere un parere condizionato in coerenza con le esigenze sopra

rappresentate sullo Schema di decreto ministeriale trasmesso dal MASE con comunicazione del 24 marzo 2026;

- sia pertanto opportuno condizionare il parere favorevole all'accoglimento delle modifiche di seguito indicate, volte a promuovere in modo efficace l'efficientamento energetico del sistema produttivo in coerenza con lo spirito unionale; in particolare:
  - a) mantenere la revoca totale dell'agevolazione per le imprese che abbiano presentato una diagnosi non conforme;
  - b) prevedere la revoca parziale esclusivamente nei casi in cui la non conformità riscontrata sia lieve

### **DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 131/2023 e dell'articolo 1, comma 13, della legge 481/1995, il parere, nei termini di cui in motivazione, allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con comunicazione del 24 marzo 2026;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), decorsi quindici giorni dalla trasmissione di cui al punto 2, a meno che non siano rappresentate motivate esigenze di riservatezza; in tale caso, l'Autorità si riserva, valutate positivamente tali eventuali esigenze, di non procedere alla pubblicazione o di differirla a un termine ritenuto congruo.

19 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*